



Ministero dell'Istruzione e del Merito
Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana
Ufficio II
Risorse finanziarie e Vigilanza sulle scuole non statali, paritarie e non paritarie

Ai Gestori delle scuole non paritarie della Toscana

p.c. Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali della Toscana

Oggetto: Circolare indicazioni operative scuole non paritarie - Aggiornamento

Si evidenzia che – ai fini della presentazione di domande per l'inclusione nell'elenco regionale delle scuole non paritarie - sono sempre valide le indicazioni operative riportate nella circolare ns. prot. n. 1611 del 7 febbraio 2022, che per comodità si riallega.

Con riferimento a tale circolare si segnala che:

- ai fini del requisito 10) di cui al par.fo 3) (“*L’elenco degli alunni frequentanti ciascuna classe con data e luogo di nascita e dichiarazione sostitutiva di atto notorio, firmata dal gestore o dal rappresentante legale, che essi non sono di età inferiore a quella prevista dai vigenti ordinamenti scolastici in relazione al titolo di studio da conseguire*”) devono intendersi come “*alunni frequentanti*” gli alunni che hanno manifestato formalmente l'intenzione di perfezionare l'iscrizione a seguito dell'elenco regionale delle scuole non paritarie. Pertanto, qualora le intenzioni manifestate non si traducessero in effettive iscrizioni e il corso per il quale si richiede l'inclusione nell'elenco non venga attivato, il gestore dovrà darne tempestivamente comunicazione a questo ufficio per consentire l'adozione dei provvedimenti necessari;
- ai fini dei requisiti 16) di cui al par.fo 3) (“*Autocertificazione del gestore o del legale rappresentante riguardo il possesso della dichiarazione di agibilità dell’edificio con indicazione del n. di protocollo e della competente autorità*”), l’agibilità si intende presente allorché sia stata presentata allo sportello unico per l’edilizia la Segnalazione certificata di agibilità (SCA) dell’edificio, di cui all’art. 24 d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, come sostituito dall’art. 3, c. 1, lett. i), d. lgs. 25 novembre 2016, n. 222, ovvero, in alternativa, si possieda il vecchio certificato di agibilità per gli edifici che ne sono già in possesso, e se ne possano indicare gli estremi.

IL DIRIGENTE
(*Fabio PAGLIAZZI*)

(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse)